

**Quesito posto con nota in data 23 luglio 2003 dal Presidente della sezione GIP-GUP del Tribunale di ... volto a conoscere se sia legittima la richiesta rivoltagli dal Presidente del Tribunale di essere “tempestivamente edotto di vicende, fatti, iniziative che per gravità, emozione sociale, rilevanza politica, eclatanza” è opportuno che egli conosca.**

*(Risposta a quesito del 22 novembre 2006)*

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 22 novembre 2006, ha approvato la seguente delibera:

“1. Con nota del 23 luglio 2003, il Presidente della sezione GIP-GUP del Tribunale di ... formulava un quesito relativo all'obbligo di informazione al Presidente del Tribunale in merito ai provvedimenti emessi dai giudici per le indagini preliminari e, segnatamente, alle ordinanze di custodia cautelare prima della loro esecuzione.

La vicenda dalla quale il quesito trae origine si ricollega alla nota con la quale, in precedenza, il Presidente del Tribunale di ... aveva segnalato di non essere stato informato della emissione, da parte di un giudice della sezione GIP-GUP, di una ordinanza di custodia cautelare emessa nell'ambito di un procedimento penale per fatti gravi ed eclatanti; per il futuro, il Presidente del Tribunale chiedeva di essere tempestivamente edotto di vicende, fatti, iniziative che per gravità, emozione sociale, rilevanza politica, eclatanza fosse opportuno portare a sua conoscenza.

Nella nota del 23 luglio 2003, il Presidente della sezione GIP-GUP del Tribunale di ..., oltre a soffermarsi sulla specifica vicenda, esprimeva forti dubbi sulla legittimità della richiesta del Presidente del Tribunale da molteplici punti di vista: quanto alle misure cautelari, il segreto di cui all'art. 329 c.p.p. sussiste sino a quando l'indagato non possa avere conoscenza del provvedimento, ossia sino alla sua esecuzione; l'obbligo di informazione delineato dal Presidente del Tribunale comporterebbe un'interferenza da parte dello stesso Presidente della sezione GIP-GUP sull'autonomia e sull'indipendenza dei giudici della sezione, anche in considerazione del carattere estremamente generico dei parametri indicati.

Sulla base di queste premesse, il quesito oggetto della presente pratica investe la legittimità della richiesta e, in caso affermativo, quali atti debbano essere portati a conoscenza del Presidente del Tribunale e, conseguentemente, di quali atti e con quali modalità debba essere informato dai giudici della sezione lo stesso Presidente della sezione GIP-GUP.

2. Al fine di rispondere ai quesiti indicati anche sulla base del parere n. 347/2003 dell'Ufficio studi, è necessaria una breve ricognizione della normativa primaria e secondaria, nonché delle principali delibere consiliari concernenti, in particolare, la fisionomia ordinamentale dell'ufficio GIP-GUP, quella del magistrato che lo presiede e i relativi rapporti con il Presidente del Tribunale. All'esito di tale ricognizione, potrà essere delineata la portata delle funzioni di direzione attribuita al Presidente del Tribunale nei rapporti con il Presidente della sezione GIP-GUP e con il magistrato chiamato a coordinarla ai sensi della normativa consiliare.

L'art. 47 O.g., come modificato dall'art. 12 del D.lgs n. 51/1998, sull'istituzione del giudice unico di primo grado, disciplina le attribuzioni del Presidente del Tribunale (che “dirige l'ufficio”, distribuisce il lavoro tra le sezioni salvi i compiti del Presidente di sezione ed esercita le altre funzioni attribuite dalla legge nei modi stabiliti). L'art. 47 quater O.g. - inserito dall'art. 13 del D.lgs. n. 51/1998 cit. stabilisce, al primo comma, che il Presidente di sezione, oltre a svolgere il lavoro giudiziario, “dirige la sezione cui è assegnato e, in particolare, sorveglia l'andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari, distribuisce il lavoro tra i giudici e vigila sulla loro attività, curando anche lo scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali all'interno della sezione. Collabora, altresì, con il Presidente del Tribunale nell'attività di direzione dell'ufficio”. La riconducibilità del ruolo del Presidente di sezione, per un verso, alla funzione direttiva e, per altro verso, all'esercizio dell'attività giurisdizionale è ben evidenziata dalla relazione illustrativa al D.lgs. 51/1998: “(...) la figura del Presidente di sezione viene a connotarsi per le funzioni di dirigenza. Il nuovo articolo 47

quater dell'Ordinamento giudiziario indica con l'approssimazione funzionale allo spazio per gli indirizzi organizzativi del Consiglio superiore della magistratura i compiti del Presidente di sezione in modo da ricondurre la figura a quella del dirigente intermedio che assommi in sé l'esercizio quotidiano delle funzioni giudiziarie e le attribuzioni di natura organizzativa nel settore di competenza, da esercitare secondo le direttive del capo dell'ufficio. Ne deriva una positiva riqualificazione del ruolo delle funzioni "semidirettive" che consente di valorizzare ed apprezzare le capacità gestionali".

La sezione GIP fu istituita dall'art. 13 D.P.R. n. 449 del 1988 (che modificava l'art. 46 O.g.) con caratteristiche identiche a quella di una normale sezione del Tribunale: a dirigerla, nei Tribunali elencati dalla tabella A allegata alla legge 22 dicembre 1973, n. 884, doveva essere destinato, in sede tabellare, uno dei Presidenti di sezione. Con il successivo D.l. 25 settembre 1989, n. 327, convertito in L. 24 novembre 1989, n. 380, la presidenza della sezione GIP fu attribuita - per i Tribunali di maggiori dimensioni elencati nell'art. 1 - ad un magistrato con funzioni di cassazione; per gli stessi tribunali, fu istituito il posto di Presidente aggiunto della sezione GIP, da assegnarsi ad un magistrato con funzioni di appello. Per tali Tribunali, dunque, l'individuazione del Presidente della sezione GIP perdeva la connotazione meramente tabellare, in ciò differenziandosi rispetto agli altri Presidenti di sezione.

Completa il quadro della normativa primaria rilevante per l'esame dei quesiti oggetto della pratica il riferimento all'art. 14, comma 3 L.g., ai sensi del quale il Presidente del Tribunale esercita la sorveglianza sugli uffici e sui magistrati del Tribunale.

La circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il biennio 2006-2007 (delibera del 15 dicembre 2005) definisce al paragrafo 30 ("Compiti dei presidenti di Corte di appello e dei Presidenti di Tribunale") i compiti del Presidente del Tribunale e al paragrafo 32 ("Presidente di sezione del Tribunale") quelli del Presidente di sezione.

"32.1. - Il Presidente di sezione svolge i compiti stabiliti dall'art. 47-quater, O.g., e, in particolare: svolge il lavoro giudiziario; sorveglia l'andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari; distribuisce il lavoro tra i giudici e vigila sulla loro attività, curando anche lo scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali all'interno della sezione; coordina le ferie dei magistrati appartenenti alla sezione; collabora con il Presidente del Tribunale nell'attività di direzione dell'ufficio.

32.2. - Le proposte tabellari - qualora il Tribunale sia organizzato in sezioni e anche nell'ipotesi in cui all'ufficio sia assegnato un solo Presidente di sezione - debbono specificamente indicare gli incarichi di coordinamento conferiti ai Presidenti di sezione, consistenti:

- a) nella direzione di più sezioni che trattano materie omogenee;
  - b) nel coordinamento di uno o più settori dei servizi o di gestione del personale;
  - c) in ogni altra attività collaborativa in tutti i settori nei quali essa è ritenuta opportuna.
- (...)"

Il paragrafo 23 sulla sezione GIP/GUP stabilisce poi, al punto 23.1, che detta sezione deve essere istituita in tutti i tribunali organizzati in almeno due sezioni e, al punto 23.2, che "la sezione GIP/GUP può essere diretta da un Presidente di sezione indicato in via tabellare anche al di fuori delle ipotesi di cui alla tabella A allegata alla legge n. 884 del 22 luglio 1973 quando venga destinato ad essa un organico di almeno 5 giudici, compreso il Presidente. La sezione GIP/GUP, nei casi nei quali non è diretta da un Presidente di sezione, è coordinata da un magistrato designato ai sensi del paragrafo 33." Tale ultima disposizione si ricollega alla norma di cui all'art. 47 *bis*, comma 2 O.g., ai sensi della quale nei Tribunali nei quali non sono istituiti posti di Presidente di sezione, dell'organizzazione del lavoro della sezione è incaricato il magistrato designato nelle tabelle formate ai sensi dell'articolo 7 *bis*.

Il Consiglio ha avuto modo di intervenire in molteplici occasioni (soprattutto attraverso risposte a quesiti) sul rapporto tra Presidente del Tribunale e Presidente della sezione GIP. Al riguardo, l'orientamento espresso prende le mosse dalla netta affermazione del principio generale

per cui “il rapporto gerarchico è estraneo alla struttura dell'amministrazione della giurisdizione e, in particolare, non è idoneo a qualificare i rapporti tra dirigente dell'ufficio e presidente di sezione” (delibera 16 luglio 1992).

Nella risposta al quesito formulato dal Presidente dell'ufficio GIP di ... teso a conoscere i contenuti dell'autonomia dell'ufficio GIP e l'ambito dei poteri organizzativi ancora riconosciuti al Presidente del Tribunale, il Consiglio (delibera del 29 novembre 1995) evidenziò che “ai Presidenti di sezione GIP (dirigenti o responsabili di detto ufficio, secondo il criterio dell'attribuzione al più anziano, ex art. 13, comma 3, DPR n. 449 cit.), viene riconosciuta l'autonomia propria di ogni Presidente di sezione, con la conseguenza che non possono essere, comunque, negati:

- il potere esclusivo di organizzazione amministrativa e di distribuzione del lavoro tra i giudici della sezione;
- il potere di sorveglianza sia sui servizi di cancelleria che sui magistrati, in coordinamento con il Presidente del Tribunale.”

Nella risposta al quesito del Presidente del Tribunale di ... circa il destinatario - Presidente del Tribunale o Presidente della sezione GIP - delle richieste di relazioni su fatti o comportamenti di magistrati della sezione GIP, il Consiglio rispondeva (delibera del 20 gennaio 1999) prendendo le mosse dalla diversa disciplina dettata, in punto di qualifica e di nomina del presidente della sezione GIP, dal cit. D.l. n. 327/1989 con riferimento ai dodici tribunali elencati nell'art. 1: “Ciò che rende evidente specificità e autonomia dei Presidenti delle sezioni GIP di questi dodici tribunali (parificandoli ai titolari dei soppressi uffici di istruzione) è la procedura di assegnazione delle funzioni: i posti sono messi a concorso e coperti con apposito procedimento consiliare, all'esito della procedura concorsuale, e non, invece, mediante la formazione delle tabelle di composizione dell'ufficio (come avviene per la destinazione degli altri Presidenti di sezione). In tal modo delineata la vigente disciplina dell'ordinamento, è da ritenere che il rapporto tra i Presidenti dei dodici Tribunali elencati nella tabella A (allegata alla L. n. 884 del 1973) e i Presidenti delle sezioni GIP si pone in termini di identità assoluta rispetto al rapporto che esisteva tra i Presidenti degli stessi Tribunali ed i consiglieri istruttori. Se è, quindi, da riconoscere al Presidente della sezione GIP l'autonoma funzione di vigilanza sui magistrati addetti alla sezione, non pare possa essere messo in discussione il concorrente potere di sorveglianza del Presidente del Tribunale attribuito dall'art. 14 R.d.lgs. n. 511 del 1946. Sorveglianza estesa a tutti i magistrati in servizio presso il Tribunale, ivi compresi quelli destinati tabellarmente all'ufficio GIP, da esercitare in coordinamento con il Presidente della sezione medesima”. Conseguenze da queste premesse, secondo la delibera in esame, che “... ove richieste o sollecitazioni (da chiunque provenienti, compresi gli appartenenti all'Ordine giudiziario) non siano finalizzate a legittimamente ottenere “semplici notizie” sullo stato di un procedimento di un processo, ma si sostanzino in segnalazioni, le stesse debbano intendersi sempre rivolte a promuovere l'eventuale esercizio del “potere-dovere di sorveglianza” da parte del dirigente “apicale” dell'ufficio cui sono rivolte. Discende conseguentemente da ciò che, essendo il vertice apicale dell'ufficio il solo responsabile “verso l'esterno” di un tale esercizio, le richieste o le sollecitazioni debbano essere rivolte esclusivamente a lui. Cosa diversa è poi, che quest'ultimo, nell'espletamento di tale delicata funzione, ritenga di acquisire le necessarie informazioni attraverso le articolazioni interne del proprio ufficio laddove questo, come nel caso di un Tribunale, sia diviso in sezioni”.

Con particolare riguardo all'esercizio della funzione di sorveglianza, il Consiglio è poi intervenuto con la delibera in data 16 giugno 2004 (risposta ad un quesito formulato da un GIP del Tribunale di ...). Tale delibera ha confermato l'indirizzo precedente, precisando tuttavia che, “con riferimento ai rapporti tra Presidente del Tribunale e Presidente della sezione GIP in tema di esercizio del potere di sorveglianza sui magistrati di tale sezione, non rileva la riconducibilità o meno del singolo tribunale al novero di quelli di cui alla tabella A allegata alla legge 22 dicembre 1973, n. 884: in altri termini, rispetto a tale potere - alla sua titolarità e alle modalità del suo esercizio - non determina alcuna influenza nè la procedura di assegnazione delle funzioni di Presidente dell'ufficio GIP (tabellare o attraverso procedimento consiliare), né la qualifica

professionale richiesta per la funzione”. Sulla base di queste premesse, la delibera del 16 giugno 2004 ha ritenuto che “deve essere riconosciuta al Presidente della sezione GIP la titolarità di una funzione di sorveglianza sui magistrati della sezione che, in quanto espressione della sua partecipazione alla funzione direttiva, deve essere esercitata in coordinamento con il Presidente del Tribunale. Se, dunque, al dirigente competono le determinazioni connesse all'esercizio del potere di sorveglianza sui magistrati del tribunale, tali determinazioni dovranno - nell'ottica della valorizzazione della dirigenza intermedia sottesa al nuovo art. 47 quater O.g. - avvalersi del contributo conoscitivo ed eventualmente valutativo del Presidente di sezione, un contributo destinato ad assumere un rilievo tanto più significativo in relazione alla particolare delicatezza e complessità delle funzioni svolte dalla sezione GIP”.

Più di recente, con la delibera del 21 luglio 2005 (risposta ad un quesito formulato da due giudici per le indagini preliminari del Tribunale di ...), il Consiglio ha rilevato che l'acquisizione di atti esistenti presso l'ufficio GIP-GUP da parte del Presidente del Tribunale deve ritenersi legittima a condizione che tale acquisizione sia funzionale all'esercizio dei diversi compiti riconducibili al potere di direzione dell'ufficio attribuiti dall'ordinamento al dirigente dell'ufficio; viene qui in rilievo, in particolare, l'esercizio della sorveglianza sugli uffici e sui magistrati del Tribunale, il cui concreto espletamento può comportare la necessità di acquisire gli atti di un procedimento pendente dinanzi all'ufficio GIP-GUP (ferma restando la disciplina del segreto). Ribadita l'esclusione di qualsiasi configurazione di tipo gerarchico nel rapporto tra Presidente del Tribunale e magistrati dell'ufficio, il coinvolgimento del Presidente della sezione o del coordinatore dell'ufficio GIP-GUP da parte del Presidente del Tribunale nell'esercizio delle funzioni a quest'ultimo attribuite rappresenta, secondo la delibera in esame, “un profilo essenziale delle modalità di espletamento di tali funzioni: anche con riferimento alla eventuale acquisizione di atti di un procedimento pendente dinanzi all'ufficio GIP-GUP, il Presidente del Tribunale dovrà avvalersi del contributo - anche valutativo, se del caso - del presidente o del coordinatore dell'ufficio, salvo che i concreti profili del caso specifico risultino preclusivi rispetto a tale coinvolgimento”. Sulla base di queste premesse, la risposta a quesito approvata il 21 luglio 2005 è giunta alle seguenti conclusioni: “La richiesta di acquisizione di atti da parte del dirigente dovrà avere forma scritta e dovrà dare contezza della riconducibilità della stessa richiesta al concreto esercizio delle funzioni di direzione dell'ufficio. In caso di dissenso sulla legittimità della richiesta, i destinatari potranno formulare osservazioni al Presidente del Tribunale al fine di una eventuale riconsiderazione della richiesta stessa. Nel caso in cui vengano in rilievo profili riferibili alle competenze consiliari, inoltre, i magistrati interessati potranno investire il Consiglio superiore della magistratura”.

**3.** Il quadro della normativa e degli orientamenti consiliari descritto offre le coordinate per rispondere ai quesiti formulati dal Presidente della sezione GIP-GUP del Tribunale di ... .

Innanzitutto, deve escludersi la sussistenza di un obbligo di informazione al Presidente del Tribunale in merito ai provvedimenti emessi dai giudici per le indagini preliminari e, in particolare, alle ordinanze applicative di misure cautelari prima della loro esecuzione. Risultano univocamente ostative alla configurabilità di siffatto obbligo, per un verso, la disciplina processuale sull'obbligo del segreto di cui all'art. 329 c.p.p. (nonché, con riferimento alla fase delle indagini, l'individuazione del P.M. quale organo dell'esecuzione del provvedimento cautelare operata dall'art. 92 disp. att. c.p.p.) e, per altro verso, l'insussistenza di un generico potere di sovraordinazione gerarchica in capo al Presidente del Tribunale, le cui attribuzioni restano delineate dal profilo funzionale dell'esercizio dei diversi compiti riconducibili ai poteri di direzione dell'ufficio e, in particolare, al potere di sorveglianza.

D'altra parte, il riferimento alla sorveglianza sugli uffici e sui magistrati del Tribunale attribuita al dirigente dell'ufficio (alla quale si ricollega l'obbligo di segnalazione dei fatti di rilievo disciplinare ex art. 14, comma 4 D.Lgs. n. 109/2006) rinvia ad un generale compito di informazione dei fatti più rilevanti della vita dell'ufficio ascrivibile ai magistrati semidirettivi. Per delineare il concreto atteggiarsi dell'esercizio di tale compito di informazione sono opportune due precisazioni.

Esso, prima di tutto, deve essere collocato non nel quadro delle prescrizioni tipiche del rapporto gerarchico, bensì nell'ambito della collaborazione istituzionale di tutti i magistrati con la dirigenza dell'ufficio e della partecipazione alla funzione direttiva dei magistrati addetti ad uffici semidirettivi. Infine, deve essere mantenuta ferma l'osservanza della disciplina processuale: con riguardo alle misure cautelari, pertanto, detto compito presuppone il venir meno dell'obbligo di segreto ex art. 329 c.p.p. e, quindi, l'esecuzione del provvedimento applicativo. Gli ulteriori approfondimenti in merito a determinati procedimenti da parte del Presidente del Tribunale sulla base dell'informazione del Presidente di sezione (e del Presidente della sezione GIP - GUP) non possono prescindere dai limiti e dalle modalità delineate dalla delibera del 21 luglio 2005 sopra richiamata.

Il Consiglio superiore della magistratura, pertanto,  
delibera  
di rispondere al quesito indicato in rubrica nei sensi di cui in motivazione”.